



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore TOTARO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 DICEMBRE 2012^(*)

Disposizioni in materia di requisiti per il riconoscimento dell'assegno sociale ai cittadini stranieri

^(*) *Testo non rivisto dal presentatore.*

ONOREVOLI SENATORI. - Negli ultimi tempi ampio spazio e risalto hanno avuto notizie di erogazioni, da parte degli enti assistenziali, di prestazioni sociali in favore di cittadini extracomunitari, anche in assenza dei requisiti richiesti dalla legge per l'ottenimento del diritto.

La situazione economica del nostro Paese, così come il nostro precipuo dovere di far sì che le risorse finanziarie destinate alle prestazioni sociali siano beneficate da chi, oggettivamente e concretamente, possiede i requisiti dalla Legge richiesti, impone l'introduzione di alcuni correttivi destinati a verificare la presenza e la sussistenza, in capo al beneficiario, prima potenziale e poi effettivo, di tali requisiti. Questo, in ossequio al principio fondamentale di evitare erogazioni di prestazioni non dovute, a detrimento di soggetti che, pur possedendo le caratteristiche previste dalla Legge, ne restano esclusi.

Il presente disegno di legge interviene sulla materia in oggetto e si compone da 5 articoli.

L'articolo 1 riconosce ai cittadini stranieri l'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che siano in possesso di determinati requisiti, quali: la titolarità della carta di soggiorno o del permesso di soggiorno; il reddito mensile medio inferiore all'importo minimo dell'assegno medesimo; il compimento del 65° anno di età al momento della presentazione dell'istanza volta ad ottenere l'assegno sociale; infine, la residenza continuativa nel territorio italiano da almeno dieci anni.

L'articolo 2 stabilisce le modalità di erogazione dell'assegno sociale, che può essere riscosso direttamente dall'interessato, ovvero

può essere riscosso a seguito di accredito su conto corrente bancario o postale intestato al beneficiario. L'INPS, in qualità di ente erogatore, si riserva, tuttavia, il diritto di effettuare verifiche e controlli sui movimenti del conto corrente o postale del beneficiario dell'assegno.

L'articolo 3 elenca i casi che danno luogo alla perdita del beneficio: il trasferimento della residenza al di fuori del territorio italiano; il trasferimento della residenza in altro comune, con omessa comunicazione del nome del nuovo comune di residenza; la mancata dimostrazione della permanenza effettiva nel territorio italiano; infine la mancata riscossione dell'assegno da parte del beneficiario per un numero di mensilità continuative superiore a tre, ovvero per un numero superiore a sei, se non continuative. Il comma 2 del medesimo articolo specifica che non si applica la perdita del beneficio nel caso in cui il beneficiario sia in grado di dimostrare la propria invalidità e quindi l'impossibilità a riscuotere l'assegno personalmente.

L'articolo 4 istituisce, presso ogni Comune, un elenco contenente i dati anagrafici dei richiedenti, la data di riconoscimento dell'assegno sociale e importo dell'assegno medesimo.

L'articolo 5 prevede la responsabilità penale dei soggetti che abbiano posto in essere una qualsiasi condotta illecita ai fini dell'ottenimento dell'assegno sociale.

L'articolo 6, infine, abroga il comma 10 dell'articolo 20 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, avendo, il presente disegno di legge, legificato *ex novo* la materia.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Definizione)

1. L'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è riconosciuto ai cittadini stranieri che siano in possesso dei seguenti requisiti:

- a) titolarità della carta di soggiorno o del permesso di soggiorno;
- b) reddito mensile medio inferiore all'importo minimo dell'assegno medesimo;
- c) compimento del 65°anno di età alla data di presentazione della istanza, da dimostrare mediante produzione di idonea documentazione;
- d) residenza nel territorio italiano da almeno dieci anni in via continuativa.

2. La residenza di cui al comma 1, lettera d), è da intendersi come permanenza effettiva nel territorio italiano, e deve essere dimostrata all'atto della presentazione dell'istanza, nonché, successivamente, con cadenza annuale, mediante la presentazione agli uffici dell'ente erogatore di apposita documentazione.

Art. 2.

(Modalità di erogazione)

1. La riscossione dell'assegno sociale può avvenire, in via alternativa:

- a) mediante riscossione diretta dell'assegno medesimo da parte del beneficiario, personalmente o tramite persona da lui delegata, che sia munita di procura speciale autenticata da un pubblico ufficiale;

b) mediante accredito su conto corrente bancario o postale intestato al beneficiario e indicato al momento della presentazione dell'istanza. L'ente erogatore si riserva il diritto, mediante l'ausilio degli organi a ciò preposti, di effettuare verifiche sui movimenti del conto corrente o postale effettuati dal beneficiario dell'assegno.

Art. 3.

(Perdita del beneficio)

1. Perde il diritto all'assegno sociale il cittadino straniero:

a) che trasferisca la propria residenza al di fuori del territorio italiano;

b) che trasferisca la residenza in altro comune, senza comunicare il nome del nuovo comune di residenza;

c) che non adempia all'obbligo di cui all'articolo 1, comma 2.

2. Perde altresì il diritto all'assegno sociale il cittadino straniero che non provveda alla sua riscossione personalmente per un numero di mensilità continuative superiori a tre, o per un numero di mensilità superiori a sei, se non continuative.

3. Il comma 2 non si applica nel caso in cui il beneficiario sia affetto da invalidità tale da comportare l'impossibilità di recarsi presso l'ente erogatore. Tale invalidità deve essere accertata da idonea documentazione medica, da presentare agli uffici dell'ente erogatore.

Art. 4.

(Istituzione elenco)

1. Presso l'Ufficio Anagrafe di ogni Comune è istituito un apposito elenco contenente:

a) i dati anagrafici dei soggetti beneficiari dell'assegno sociale;

- b) la data di presentazione dell'istanza;
- c) la data del decreto di riconoscimento dell'assegno sociale;
- d) l'importo dell'assegno sociale.

2. Le autorità amministrative locali verificano periodicamente, avvalendosi dell'ausilio delle autorità preposte al controllo del territorio, l'effettiva presenza sul territorio comunale dei soggetti inseriti nell'elenco di cui al comma precedente.

3. In caso di controllo con esito negativo, le autorità amministrative locali ne danno immediata comunicazione all'ente erogatore, che sospende l'erogazione del contributo, sino a nuovo accertamento, con esito positivo, della effettiva presenza del soggetto beneficiario sul territorio comunale.

Art. 5.

(Responsabilità penale)

1. Resta ferma le responsabilità penale del cittadino straniero che abbia posto in essere una qualsiasi condotta illecita al fine di conseguire il riconoscimento all'assegno sociale.

Art. 6.

(Abrogazione)

1. È abrogato il comma 10 dell'articolo 20 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

